



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI

N. 560 DEL 03/07/2026

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 727 - COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/10/2025, con il quale è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse al suddetto servizio di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., fino al 31 dicembre 2027;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stato presentato al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

PRESO ATTO che il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 ed anche la sopradetta nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 comprendono:

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 con rinvio al PIAO 2026-2028;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026;
- il programma triennale degli acquisti 2026/2028;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi documenti allegati;

PREMESSO che il suddetto progetto di bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati è stato presentato all'Organo consiliare per consentirne l'approvazione entro i termini di legge e regolamentari mediante deposito presso la segreteria comunale con le modalità previste dall'art. 11, comma 2, del vigente regolamento di contabilità ed è stato anche presentato in Consiglio Comunale nella seduta dell'11 dicembre scorso nelle comunicazioni del Sindaco, argomento n. 2 posto all'ordine del giorno;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2026/2028 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 e successiva variazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/2026, esecutive, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2026/2028

PRESO ATTO che la dipendente XXX, avente matricola n. 727, nata a XXX (XX) il XXX, in servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di XXX – Area XXX con lettera in data 14/04/2026, registrata al n. 7411 di protocollo, ha comunicato di rassegnare le dimissioni dal servizio con decorrenza dal 23/07/2026 (ultimo giorno di servizio 22/07/2026) con conseguente collocamento a riposo dalla medesima data del 23/07/2026;

VISTO l'art. 39 del CCNL Funzioni Locali siglato il 23/02/2026, che fissa i termini di preavviso in:

- a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
- b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
- c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni

CONSIDERATO che il comma 2 dello stesso articolo 39 del CCNL Funzioni Locali siglato il 23/02/2026 riduce a metà i termini di preavviso sopra indicati in caso di dimissioni del dipendente;

ACCERTATO che la sig.ra XXX è alle dipendenze dell'Ente dall'anno 2001 e, quindi, con un'anzianità di servizio di oltre dieci anni, ha rispettato i termini di preavviso di cui sopra;

RILEVATO, dal fascicolo personale, che la dipendente alla data di cessazione avrà maturato 43 anni, 5 mesi e 22 giorni di anzianità contributiva utile a pensione, computando i seguenti periodi:

Tipologia Periodo/Ente	Data Inizio	Data Fine	Utile ai fini del diritto (aa-mm-gg)
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	01/04/1981	16/09/1987	06 - 04 - 13
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	01/04/1988	31/03/1993	04 - 09 - 09
CASA RIPOSO IN CAMPANSI	01/04/1993	30/06/1993	00 - 03 - 00



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	01/07/1993	31/12/1993	00 - 06 - 00
CASA RIPOSO IN CAMPANSI	01/01/1994	31/03/1994	00 - 03 - 00
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	01/04/1994	30/06/1994	00 - 03 - 00
CASA RIPOSO IN CAMPANSI	01/07/1994	30/09/1994	00 - 03 - 00
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	01/10/1994	23/04/1995	00 - 06 - 23
CASA RIPOSO IN CAMPANSI	24/04/1995	23/03/1996	00 - 11 - 00
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	15/04/1996	30/07/1996	00 - 03 - 16
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	01/01/1997	15/04/1997	00 - 02 - 18
CASA RIPOSO IN CAMPANSI	16/04/1997	15/07/1997	00 - 03 - 00
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	16/07/1997	15/08/1997	00 - 00 - 23
CASA RIPOSO IN CAMPANSI	16/08/1997	02/10/1997	00 - 01 - 17
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	03/10/1997	15/11/1997	00 - 01 - 01
CASA RIPOSO IN CAMPANSI	16/11/1997	30/12/1997	00 - 01 - 15
ASILO BENEFIC BUTINI BOURKE	01/01/1998	15/05/2001	03 - 04 - 15
ASILO BENEFIC BUTINI BOURKE	16/06/2001	31/10/2001	00 - 04 - 15
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	01/11/2001	03/03/2002	00 - 04 - 03
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	15/04/2002	20/03/2005	02 - 11 - 06
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	08/05/2005	13/06/2005	00 - 01 - 06
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	01/07/2005	22/07/2026	21 - 00 - 22
Totale			43 - 05 - 22

CONSIDERATO che l'art. 24 comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014";



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

VISTO che l'art. 24 comma 12 del citato D.L. n. 201/2011 dispone: "A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni";

PRESO ATTO che:

- con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/12/2011 è stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi...";
- con successivo Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014 è stabilito che: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi...";
- con successivo direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 dicembre 2017 è stabilito che: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi...";
- con successivo Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021 è stabilito che: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati...";
- con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Direttore Generale delle politiche previdenziali e assicurative, del 18/07/2023 è stabilito che: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati";

VERIFICATO che il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75) con l'art. 15, come modificato con la LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 art. 1 comma 521, ha sospeso retroattivamente l'adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019 e i successivi adeguamenti previsti negli anni 2021 e 2023 con riferimento ai soli requisiti per la pensione anticipata di anzianità, stabilendo che *"1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».* 2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

CONSIDERATO che il comma 162 della Legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) ha stabilito che *"Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:*



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

«10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028 »;

PRESO ATTO pertanto che, per effetto della disposizione di cui sopra, nell'anno 2026 è possibile accedere alla pensione anticipata di anzianità con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e con 41 anni e 10 mesi le donne sino al 31 dicembre 2026, ma il trattamento pensionistico decorre trascorsi 5 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti (cd. finestra mobile);

RICORDATO che il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria;

VISTE in proposito le circolari INPS n. 37 del 14/3/2012 e n. 2 del 8/3/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

DATO ATTO, in ogni caso, che l'articolo 1, comma 194 della legge di bilancio per il 2017 ha cancellato definitivamente il sistema di decurtazioni sulla pensione anticipata, anche con riferimento a coloro che matureranno il requisito contributivo necessario alla pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017;

VERIFICATO che alla data del 22/07/2026 la dipendente XXX avrà raggiunto l'età anagrafica di 63 anni 1 mese e 3 giorni e l'anzianità contributiva di 43 anni 5 mesi e 22 giorni, derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro e che, pertanto, non si applicano le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO che la dipendente di cui trattasi, in relazione all'anzianità contributiva maturata, consegue il diritto alla pensione di anzianità in data 23/07/2026, essendo decorsi 5 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti (41 anni e 10 mesi), ai sensi dell'art. 24 comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;

RICHIAMATA la legge n. 152 dell'8/3/1968 e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne il diritto al trattamento di fine servizio (ex INADEL);

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1 commi 22 e 23 del D.L. 13/8/2011 n. 138 convertito nella legge 14/9/2011 n. 148 che, a decorrere dal 13 agosto 2011, posticipa i termini di pagamento del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, nei casi di dimissioni volontarie, da 6 a 24 mesi dalla cessazione;

VISTO come ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, il Responsabile del servizio con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA:

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dal servizio presentate dalla dipendente XXX, avente matricola n. 727 - profilo professionale di XXX – Area XXX, con decorrenza dal 23/07/2026 (ultimo giorno di servizio 22/07/2026);
2. di disporre il collocamento a riposo e l'accesso alla pensione di anzianità senza penalizzazioni della dipendente XXX dalla data del 23/07/2026, essendo decorsi 5 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di 41 anni e 10 mesi, dando atto che alla data di cessazione avrà raggiunto l'anzianità contributiva di 43 anni 5 mesi e 22 giorni;
3. di dare atto che la sig.ra XXX ha presentato le proprie dimissioni volontarie con l'osservanza dei termini di preavviso fissati dall'art. 39 d del CCNL Funzioni Locali siglato il 23/02/2026;
4. di provvedere alla certificazione della posizione assicurativa ed agli altri adempimenti previsti per le pratiche pensionistiche tramite il sistema Passweb 2 dell'I.N.P.S. e di trasmettere alla competente Direzione Provinciale I.N.P.S. – Gestione dipendenti pubblici di Siena la documentazione utile ai fini del trattamento fine servizio, secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
5. di iscrivere la presente nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.

Colle di Val d'Elsa, 03/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TOZZI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)